

**COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**  
**Provincia di Vicenza**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ORDINARIA - Seduta pubblica di 1<sup>a</sup> Convocazione

<i>Numero del Registro</i>	<i>Data</i>	<i>Numero Protocollo</i>
<b>14</b>	<b>26.06.2012</b>	

**O G G E T T O**

**Approvazione del Regolamento relativo all'istituzione dell'IMU Imposta Municipale Unica anno 2012**

---

Questo giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **Duemiladodici** alle ore **20,00** nella solita sala delle adunanze per convocazione con avvisi del SINDACO, prot. n. **2171 del 19.06.2012**, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presenti                  Assenti

Negro Marcegaglia	Mario	P
Cosaro	Daniele	P
Bauce	Romina	P
Negro Marcegaglia	Alberto	P
Nardi	Mario	P
Nardi	Diego	P
Tadiello	Denis	P
Dalla Benetta	Sergio	P
Zarantonello	Giuseppe	P
Dalla Benetta	Massimo	P
Mastrotto	Donato	P
Faedo	Luciana	P
Bauce	Denis	P

Assiste alla seduta il **Dr. Finelli Pasquale**, Segretario Comunale.

Il Sig. **Negro Marcegaglia Mario**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Negro Marcegaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Finelli Pasquale

=====  
(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

**N. Reg. Pubbl. \_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_\_**

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 29/06/2012 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE  
F.to Cosaro

=====  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva **il giorno**

\_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nogarole Vic.no li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Consiglio frontespizio2009\word\delcons

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Visto l’art. 13, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che conferma anche per l’IMU la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011, in materia di potestà regolamentare sulle entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.lgs. n. 446/1997;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l’opportunità di approvare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del 2012 da parte degli enti locali;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto dall’art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma.

### **PARERE DI CUI ALL’ ART. 49, COMMA 1, D.Lgs. 267/00.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 20.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°  
F.to Rag. Virgilio Cosaro

---

**COMUNE DI NOGAROLE  
VICENTINO**

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Nogarole Vicentino, dell'Imposta Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 2**

**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**Art. 3**

**Determinazione della base imponibile delle aree edificabili**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori medi di riferimento delle aree fabbricabili avvalendosi eventualmente anche di professionisti ed esperti esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. I valori come precedentemente determinati valgono anche per gli anni successivi in assenza di un nuovo provvedimento.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

## **Art. 4**

### **Versamenti**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 5**

### **Riduzioni d'imposta**

1. Si applica la riduzione alla metà della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
4. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

## **Art. 6**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.